

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA
“ECOSICILY - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI”

1. OGGETTO E FINALITA'

L'oggetto del presente regolamento e la finalità dello stesso è tendente a meglio specificare e puntualizzare il ruolo all'interno dell'Associazione di enti pubblici e soggetti privati per il funzionamento del DISTRETTO TURISTICO TEMATICO DELLA REGIONE SICILIA “ECOSICILY - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI”. L'esigenza di definire un regolamento di gestione nasce quindi oltre che da un'espressa previsione normativa di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 5 del D.A. n. 4 del 16/02/2010, soprattutto dall'esigenza di individuare, come si farà nei punti a seguire, tutti quegli elementi discriminanti che agevoleranno l'applicazione degli articoli dello Statuto e quindi la vita associativa.

L'associazione, anche se costituita prevalentemente da soggetti pubblici, è soggetto privato, pertanto vanno applicate le norme di diritto privato, salvo che per la gestione di appalti e/o servizi ove si applicheranno le norme di diritto pubblico e nel caso specifico il codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 163/2006.

2. ISTITUZIONE SEDI, UFFICI, PUNTI DI CONTATTO

La sede dell'Associazione e quindi del Distretto sarà ubicata presso gli uffici dell'ente promotore, nel caso di specie, è stata individuato il Comune di Castell'Umberto.

Tale sede è da individuarsi permanentemente, ma potranno essere istituiti in altre zone del territorio di competenza del distretto, al fine di meglio svolgere l'azione di promozione e valorizzazione, altri uffici e punti di contatto.

La variazione dell'ubicazione delle sedi sarà oggetto di assemblea straordinaria, mentre l'istituzione di uffici e punti di contatto sarà di competenza dell'organo amministrativo.

3. ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione sarà sempre possibile ed è regolamentata come previsto dall'art. 5 dello Statuto, fermo restando che, così come previsto dal D.A. n. 4 del 16/02/2010, le nuove adesioni dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

L'adesione all'Associazione comporta, nel caso in cui il nuovo associato sia un comune, la modifica del territorio di competenza.

La partecipazione all'Associazione implica, per il soggetto aderente, il conseguente versamento al fondo associativo di una quota che concorre alla copertura delle spese di funzionamento.

Dette quote, che saranno proposte dal Consiglio d'Amministrazione ed approvate dall'Assemblea degli Associati, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- Le Province verseranno una quota fissa pari ad € 10.000,00;
- I comuni verseranno una quota pari a € 0,10 per abitante con un massimo di € 2.000,00;
- Gli Enti Parco verseranno una quota di € 2.000,00;
- Gli altri Enti Pubblici, verseranno una quota di € 500,00;
- I privati esercenti attività ricettiva verseranno una quota base di € 100,00;
- I privati esercenti attività commerciale o pubblico esercizio € 50,00;
- I privati esercenti attività artigianale € 50,00;
- Le associazioni di commercianti o i CCN € 100,00;
- Le associazioni culturali, le Pro Loco, le ONLUS o altro organismo assimilato € 50,00;
- Le fondazioni o enti assimilati € 1.000,00.

Le suddette quote saranno destinate per il 20% a fondo sociale, mentre per l'80% verranno destinate a spese di funzionamento, anche al fine di garantire così come previsto dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 5 del D.A. n. 5 del 16/02/2010 l'adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle stesse.

Dette quote sono oggi confermate e verranno ratificate in fase di costituzione dell'Associazione, mentre per gli anni successivi potranno essere rideterminate in relazione alle esigenze funzionali di gestione e proposte dal Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione in occasione della presentazione del bilancio preventivo.

Gli associati non potranno recedere dall'Associazione se non è decorso almeno un anno dalla loro adesione al distretto. E' in ogni caso impossibile, se non per giusta causa, che receda un soggetto pubblico o privato che provocherebbe la perdita dei requisiti di riconoscimento del distretto stesso; in tale caso, entro il termine di 180 giorni dalla richiesta di recesso, l'Associazione dovrà ripristinare, mediante altri soggetti, le condizioni atte a mantenere il riconoscimento da parte dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana (comma 9 dell'art. 4 del D.A. n. 4 del 16.02.2010)

La domanda di adesione, verrà indirizzata al Consiglio d'Amministrazione che ne curerà l'iter e ne delibererà l'accoglimento da sottoporre ad approvazione dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del già citato D.A. e successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

L'iter di accoglimento non potrà durare oltre un mese dalla ricezione della domanda di adesione, che dovrà avere data certa, ed il versamento della quota dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta accettazione dell'adesione da parte del Consiglio

d'Amministrazione decorso il termine di approvazione da parte dell'Assessorato Regionale precedentemente citato.

4. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolamentata dagli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto ed il regolamento ad essi, naturalmente si rifà. Si specifica ulteriormente che:

- L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini ivi previsti, tramite:
 - o affissione all'albo pretorio dei comuni aderenti al distretto;
 - o inserimento sul sito internet dell'Associazione;
 - o comunicazione via pec agli altri soggetti pubblici e privati.
- Il segretario dell'Assemblea sarà un funzionario del comune ove viene svolta la riunione o altro persona proposta dal presidente e approvata dall'assemblea stessa;
- L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria potrà essere convocata in ogni comune o ente pubblico aderente all'Associazione.
- Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea.
- Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega. Gli enti pubblici sono rappresentati nell'assemblea dal Sindaco o da un assessore, fermo restando la possibilità di delegare un altro associato.

5. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo, regolato dagli artt. 10 e 11 dello Statuto, è rappresentato dal Consiglio d'Amministrazione, ai quali si rimanda per le competenze ed il funzionamento.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà composto da:

per la parte pubblica:

- dal legale rappresentante del Comune di Castell'Umberto;
- dal legale rappresentante del Comune di Messina;
- dal legale rappresentante del Comune di Barcellona P.G.;
- dal legale rappresentante o soggetto appositamente indicato della Fondazione Federico II;

- un rappresentante dei comuni con meno di 3.000 abitanti;
- un rappresentante dei comuni con più di 3.000 abitanti e meno di 10.000;

per la parte privata:

- Il legale rappresentante dell'Associazione Sikelia di Milazzo (ME);
- Il legale rappresentante o soggetto appositamente indicato del GAL Valli dei Nebrodi;
- Un altro componente eletto dai privati.

La composizione pubblica/privata deve sempre garantire almeno il 30% di componenti privati. Quindi se per qualsiasi motivo venisse a mancare e/o decadere un componente pubblico può essere sostituito con un componente privato.

L'assemblea potrà eleggere il consiglio d'amministrazione anche con separate votazioni pubblico/private.

Il presidente viene eletto dall'Assemblea in fase di nomina del consiglio ed in questo caso con votazione plenaria.

Il Consiglio d'Amministrazione viene presieduto dal Presidente che chiama a fungere da segretario un altro componente o altro soggetto appositamente convocato.

Gli enti pubblici o privati collettivi, saranno rappresentati dai propri legali rappresentanti o da altri soggetti muniti di delega specifica per la partecipazione.

Gli enti che vorranno delegare permanentemente la partecipazione del proprio legale rappresentante al Consiglio di Amministrazione dovranno depositare tale delega presso la segreteria dell'Associazione che la presenterà alla prima Assemblea utile per la ratifica.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione non percepiranno alcun compenso se non l'eventuale rimborso spese di viaggio e soggiorno sia per la partecipazione alle riunioni del Consiglio che per la partecipazione, se autorizzata dal Presidente, ad eventi e/o manifestazioni e/o altre riunioni o incontri per il perseguimento dei fini associativi.

6. COLLEGIO SINDACALE – REVISORE UNICO

L'organo di controllo è regolamentato dall'art. 12 dello statuto. E' composto da tre membri, i quali devono avere i requisiti morali previsti dalla legge e professionali, in quanto devono essere iscritti nel relativo registro dei revisori contabili poiché oltre al controllo gestionale sull'Associazione eserciteranno anche il controllo contabile previsto dalla Legge. Inoltre, eserciterà il controllo interno delle azioni concertate dal Distretto Turistico essendo specificatamente qui individuato quale soggetto a tal uopo delegato così come previsto dalla lettera c) del comma 2 all'art.8 del D.A. n. 4 del 16/02/2010.

I componenti saranno eletti dall'Assemblea e indicati secondo i seguenti criteri:

- 1 componente dai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- 1 componente dai comuni con popolazione minore o uguale a 10.000 abitanti;
- 1 componente dai soggetti privati.

Il collegio può essere sostituito da un revisore unico, ricorrendone i presupposti di legge. Il revisore unico dovrà avere le stesse qualità oggettive e soggettive dei componenti il collegio e svolgerà le medesime funzioni.

In prima attuazione verrà nominato il revisore unico.

7. COMITATO TECNICO – CONSULTIVO

Il Comitato Tecnico Consultivo è regolamentato dall'art. 12 dello Statuto e svolge le funzioni ivi indicate. E' un organo di supporto sia al Consiglio d'Amministrazione che all'Assemblea, che ne decide l'eventuale istituzione. I suoi componenti nonostante partecipino sia alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione che a quelle dell'Assemblea non hanno diritto di voto.

8. SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore avrà il compito di gestire la realizzazione, per competenze territoriali e sulla base delle indicazioni contenute nelle Schede Progetto, dei progetti inseriti nel *Piano di Sviluppo Turistico*.

Nello specifico lo stesso è rappresentato da:

- Comune di Castell'Umberto.

9. PIANO DI SVILUPPO TURISTICO

Il Piano di Sviluppo Turistico previsto dall'art. 6 del D.A. n. 4 del 16/02/2010 è l'elemento caratterizzante e di sviluppo del Distretto Turistico. E' redatto, in fase di riconoscimento del Distretto, da parte del Soggetto Promotore e degli altri enti proponenti e approvato da tutti gli associati in fase di presentazione all'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, per essere poi ratificato dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta utile dopo la costituzione effettiva dell'Associazione.

La realizzazione del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo è soggetta a monitoraggio costante, a verifica periodica dei risultati parziali e alla valutazione finale dei risultati conseguiti. Tali attività verranno svolte da parte del Consiglio d'Amministrazione, il quale riferirà periodicamente all'Assemblea, mentre l'attività di controllo e valutazione complessiva verrà svolta dall'organo di revisione.

Il Piano di Sviluppo Turistico, se necessario, potrà subire delle modifiche che saranno sottoposte preventivamente al competente Assessorato Regionale per la loro approvazione e accettate in via definitiva dall'Assemblea ordinaria.

10. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI NONCHE' DEGLI IMPEGNI ED OBBLIGHI ASSUNTI DAGLI ASSOCIATI (Lettera a) comma 2 dell'art. 8 del D.A. n. 4 del 16/02/2010)

La regolamentazione dei rapporti tra gli associati è disciplinata dallo Statuto a cui si rinvia. In ogni caso si specifica che i soggetti attuatori dei progetti sono fin d'ora individuati per competenze territoriali e sulla base delle indicazioni contenute nelle Schede Progetto inserite nel *Piano di Sviluppo Turistico*, nel Comune di Castell'Umberto.

Con la sottoscrizione del presente regolamento gli Associati si impegnano:

- a cooperare – ciascuno per la propria competenza – in caso di riconoscimento del Distretto Turistico, per l'attuazione del Piano di Sviluppo Turistico e di realizzare quanto contenuto nello stesso anche secondo il principio di leale collaborazione;
- ad accettare senza riserva alcuna le norme contenute nello Statuto, nel presente Regolamento e le deliberazioni prese dagli organi sociali per la corretta gestione delle attività da realizzare;
- a rispettare il cronoprogramma, la ripartizione degli eventuali impegni finanziari e quanto altro connesso alla gestione e realizzazione dell'attività programmata dal Distretto nel Piano di Sviluppo Turistico, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
- a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunte anche nelle attività propedeutiche alla fase esecutiva.

In particolare, nello svolgimento delle attività di propria competenza, gli stessi assumono l'impegno a:

- Rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale nelle diverse fasi procedurali;
- Utilizzare, nei procedimenti di propria competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;

- Dare piena attuazione, nella realizzazione degli interventi, alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di attivazione del finanziamento degli interventi.

Gli Associati si impegnano ad accelerare i procedimenti attraverso Conferenze di servizi ed Accordi di Programma al fine del tempestivo e completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, qualora si renda necessaria l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza degli enti costituenti l'Associazione.

Gli Associati non potranno recedere dall'Associazione se non è decorso almeno un anno dalla loro adesione al distretto. E' in ogni caso impossibile, se non per giusta causa, che receda un soggetto pubblico o privato che provocherebbe la perdita dei requisiti di riconoscimento del distretto stesso.

Il versamento della quota da parte degli Associati dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta accettazione dell'adesione da parte del Consiglio d'Amministrazione decorso il termine di approvazione da parte dell'Assessorato Regionale precedentemente citato.

11. RESPONSABILITA' ASSEGNATE A CIASCUNO DEI SOGGETTI ADERENTI E REGIME SANZIONATORIO PER EVENTUALI INADEMPIENZE (lettera b) comma 2 dell'art. 8 del D.A. n. 4 del 16/02/2010)

Tra i soggetti pubblici e privati facenti parte dell'Associazione vengono di seguito specificati coloro i quali hanno specifiche responsabilità:

- Comune di Castell'Umberto (Soggetto Attuatore – Componente del Consiglio d'Amministrazione);
- Comune di Messina (Componente del Consiglio d'Amministrazione);
- Comune di Barcellona P.G. (Componente del Consiglio d'Amministrazione);
- Fondazione Federico II (Componente del Consiglio d'Amministrazione);
- Associazione Sikelia di Milazzo (ME) (Componente del Consiglio d'Amministrazione);
- GAL Valli dei Nebrodi (Componente del Consiglio d'Amministrazione).

I **soggetti componenti il Consiglio d'Amministrazione** sia sopraindicati sia quelli che verranno indicati in fase di costituzione dell'Associazione hanno l'obbligo di partecipare regolarmente alla vita associativa. L'eventuale ripetuta assenza per tre volte consecutive alle riunioni del CdA, comporta la decadenza dallo stesso organo amministrativo.

In occasione della medesima seduta ove venisse accertata la terza assenza viene deliberata la decadenza con relativa comunicazione all'Assemblea che provvederà nella prima seduta utile alla nomina del nuovo componente.

I **soggetti attuatori** già precedentemente citati, nel caso in cui non adempiano agli impegni assunti e non rispettino il crono programma delle azioni previste nel PST, saranno, a cura del CdA, anche su segnalazione dell'organo di controllo, sostituiti con altro soggetto attuatore già nominato ed in mancanza verrà nominato altro soggetto tra gli Enti pubblici aderenti all'Associazione, fermo restando eventuali danni emergenti causati dalle inadempienze.

Gli **altri soggetti pubblici e privati** senza particolari responsabilità sono obbligati a seguire le direttive e gli adempimenti impartiti dai soggetti attuatori per il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dalle azioni contemplate nel PST del Distretto. L'inadempimento accertato dal CdA e/o dall'organo di controllo, comporta l'esclusione dalle azioni nelle quali l'ente, pubblico o privato, risulti essere beneficiario.

Restano fermi i casi di esclusione già contemplati dallo Statuto dell'Associazione.

12. SISTEMA AUTONOMO DI CONTROLLO DELLE AZIONI CONCERTATE CON INDICAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO AL CONTROLLO (lettera c) comma 2 dell'art. 8 del D.A. n. 4 del 16/02/2010)

Il controllo delle azioni concertate e previste nel Piano di Sviluppo Turistico sono demandate all'organo di revisione che, con cadenza trimestrale, si riunirà oltre che per svolgere le proprie specifiche funzioni, anche per valutare e indicare al Consiglio d'Amministrazione le eventuali inadempienze od ogni qualsiasi altra situazione negativa che possa compromettere il corretto svolgimento delle azioni e/o interventi previsti rispetto anche al cronoprogramma delle attività o alla corretta gestione finanziaria.

I verbali relativi solo alla parte del controllo sul PST verranno pubblicati sul sito internet del comune di Castell'Umberto e dell'Associazione.

13. ADEGUAMENTO SISTEMATICO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

In deroga a quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del presente Regolamento, lo stesso può essere oggetto di adeguamento annuale per soddisfare nuove esigenze successivamente intervenute, che può essere deliberato, previa proposta del Consiglio d'Amministrazione, nel contesto dell'Assemblea straordinaria di cui alla lett. a) dell'art. 9 dello Statuto.

14. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto, quelle vigenti in materia e del codice civile inerenti le Associazioni riconosciute.